

Premessa	1
1. L'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE – Indirizzi delle Linee Guida	4
1.2 Tipologie di affidamento	5
1.3 Affidamento familiare consensuale	7
1.4 Affidamento familiare giudiziale	8
2. L'AFFIDATARIO	9
3. LA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE	11
4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – SOGGETTI COMPETENTI	12
4.1 La Regione	12
4.2 Comuni – Privato sociale – Aziende Sanitarie Locali	13
5. IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO	17
6. IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO	21
7. CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO	23
8. AUTORITA' GIUDIZIARIA	24
9. APPENDICE – Normativa di riferimento	26

PREMESSA

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare trova il suo fondamento nell'impegno che la legislazione italiana ha assunto in tema di protezione e di promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e della maternità, categorie sociali cui è dedicata una attenzione mirata.

Si tratta di una specifica tipologia di tutela, alternativa rispetto all'inserimento nelle strutture, attuata attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva, ove tali legami non garantiscano in modo opportuno, per condizione temporanea, per incapacità o inadeguatezza, i diritti del minore. La famiglia affidataria viene considerata un nucleo di sostegno ove il bambino possa costruire un'esperienza psicologica positiva per rientrare successivamente nel nucleo familiare originario.

Le presenti Linee Guida si propongono di fornire indirizzi generali, finalizzati all'omogeneizzazione delle diverse attività che gli organi istituzionali operanti nella Regione Abruzzo pongono in essere in applicazione della vigente normativa in materia di affidamento, la Legge, 4 maggio 1983, nr. 184 "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" e successive modifiche e integrazioni apportate con Legge, 28 marzo 2001, nr. 149.

La Legge, nr. 149/2001, nell'introdurre modifiche e integrazioni alla previgente normativa, sottolinea in modo più incisivo la funzione di protezione degli interessi del minore, con l'adozione di soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia d'origine e dal contesto socio-ambientale di appartenenza. Alla famiglia d'origine del minore è riservato un focus specifico, al fine di salvaguardare la storia personale del bambino, dei legami familiari, dell'ambiente sociale e affettivo, fattori, questi, che concorrono in modo determinante alla definizione e alla evoluzione dell'identità personale.

Di fronte alle difficoltà della famiglia, l'affidamento familiare si

configura quale strumento di aiuto e di tutela capace di garantire al minore, nel rispetto del suo background, la creazione di nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi, idonei ad aiutarlo in un percorso di crescita armonica e nel ripristino del rapporto con i genitori naturali, una volta venute meno le cause di disagio.

Le Linee Guida individuano indirizzi applicativi per la promozione delle diverse modalità di affidamento, da attuarsi mediante la proposizione di un modello operativo omogeneo e diffuso nel territorio della Regione, in sinergia tra gli attori operanti, allo scopo di realizzare un sistema organico e condiviso che consenta la valorizzazione di tutte le risorse.

La definizione delle Linee Guida risponde alla necessità di costruire un modello di intervento il più possibile partecipato in materia di affidamento familiare, in grado di garantire risposte armonizzate e coerenti nel sistema dei servizi e per favorire la diffusione di tutte le opportunità rappresentate dall'istituto dell'affidamento.

L'obiettivo preminente è quello di tutelare i bisogni dei minori e delle relative famiglie che versino in condizioni di disagio, realtà, quest'ultima, che, allo stato, risulta emergente sul territorio della Regione Abruzzo. Il documento risponde all'esigenza di garantire una diversificata azione per la tutela dei minori e delle famiglie in temporanea difficoltà, con interventi mirati, attraverso i quali è possibile favorire, altresì, la promozione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza.

Alla luce di quanto sin qui affermato, si delineano le priorità oggetto delle Linee Guida:

- 1) conferire omogeneità agli interventi professionali più ricorrenti ed essenziali (di servizio sociale e psicologici), individuando standard qualitativi diffusi;
- 2) facilitare una rilevazione sistemica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale del minore affidato, al fine di produrre una documentazione accurata e puntuale da trasmettere al Tribunale per i Minorenni, secondo le procedure stabilite dalla Legge, 4 maggio 1983, nr. 184 "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*", così come modificata e integrata dalla Legge, 28 marzo 2001, nr. 149.

- 3) stabilire modalità di collaborazione tra i Comuni, il privato sociale e le Aziende Sanitarie Locali, allo scopo di pervenire alla strutturazione di una rete di servizi che operi il più possibile in sinergia.

Viene, inoltre, rivolta una particolare attenzione ai seguenti obiettivi:

- a) affermare e diffondere sul territorio regionale la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, promuovendo le diverse tipologie di affidamento familiare in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di conseguire:
- la tutela del minore, intesa come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, nonché del suo diritto ad una famiglia assistita nel recuperare le proprie capacità genitoriali, in caso di difficoltà;
 - l'accoglienza partecipata, come esito di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e di scambio tra soggetti e tra specifiche professionalità;
 - la capacità di fornire aiuto attraverso interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti positivi, in una logica di processo orientato dai bisogni e dalle risorse presenti nelle famiglie affidanti, nelle famiglie affidatarie e nel contesto sociale;
- b) coordinare e integrare le risorse e gli interventi da parte delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del privato sociale; incentivare e ottimizzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati in materia di tutela dei minori. Le nuove realtà in ambito sociale, caratterizzate dall'iniziativa privata, dall'associazionismo e dal volontariato costituiscono strumenti preziosi per le comunità locali, poiché ampliano gli interventi, prevalentemente di prevenzione del disagio infantile e di sostegno alla genitorialità, posti in essere dagli Enti Locali;
- c) assicurare unitarietà e specializzazione all'intervento, attraverso l'elaborazione di un linguaggio comune e di una metodologia di intervento condivisa, omogenea e integrata, a livello interistituzionale e multidisciplinare.

1. L'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE – INDIRIZZI DELLE LINEE GUIDA

La Regione Abruzzo, come disciplinato dagli artt. 1 e 2, Legge, nr. 184/1983 e ss.mm.ii., riconosce e sostiene il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e per la sua crescita psico-fisica. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non devono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Qualora il nucleo familiare incontri difficoltà momentanee, è possibile ricorrere, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze, all'affidamento a famiglie, preferibilmente con figli, o a persone singole, effettuando valutazioni individuali e analizzando le situazioni con un approccio funzionale al singolo caso.

L'affidamento familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano basata su un provvedimento temporaneo rivolto a minori che si trovino in situazioni di instabilità familiare e di difficoltà legate alla permanenza nel proprio nucleo familiare.

La finalità prevalente dell'affidamento familiare è quella di ricongiungere ed emancipare le famiglie, non quello di separarle, e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti, configurandosi come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia di origine, la quale va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità.

L'affidamento familiare rappresenta un segno concreto della opportunità, in capo alle istituzioni, di contemperare l'obiettivo di tutela dei diritti fondamentali dei minori in difficoltà con l'introduzione di modalità volte al consolidamento di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza sul territorio. L'istituto implica, altresì, l'applicazione di sistemi di sussidiarietà, in virtù dei quali i servizi pubblici, il privato sociale e le espressioni informali della società civile si integrano reciprocamente, pur nell'ambito delle distinte competenze.

A garanzia del diritto sancito dall'art. 1, comma 3, Legge, nr. 149/2001, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, dato atto delle rispettive competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro

autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato all'interno della propria famiglia. Essi promuovono, altresì, iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, favoriscono la partecipazione a corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, organizzano incontri di formazione e di preparazione destinati alle famiglie e alle persone che intendono accogliere minori in affidamento.

Qualora se ne ravvisino l'esigenza e le condizioni giuridiche, il minore, attraverso l'affidamento, ha l'opportunità di essere ospitato presso una famiglia che abbia manifestato la propria disponibilità ad accoglierlo. L'affido si configura come un servizio di aiuto e di sostegno concepito nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto di crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, con riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà, senza recidere i contatti con la famiglia di origine, anzi, garantendone la continuità.

Quest'ultimo punto, fondato sulla protezione del legame tra il minore e la famiglia di appartenenza, appare sottolineato in modo esplicito dalla Legge, nr. 149/2001, la quale stabilisce che con l'affidamento familiare si esplicano misure di tutela pensate soprattutto a salvaguardia dei diritti del minore, nell'intento di evitare che condizioni di difficoltà presenti nel nucleo familiare portino a situazioni di rottura del legame con la famiglia di origine, legame che l'istituto dell'affidamento mira a preservare con le misure più opportune.

1.2 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

A salvaguardia dei diritti del minore, nel caso di difficoltà familiari, anche economiche, e/o in presenza di parziale incapacità dei genitori naturali, la normativa Legge, 4 maggio 1983, nr. 184 "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*", modificata e integrata dalla Legge, 28 marzo 2001, nr. 149, prevede varie articolazioni dell'istituto dell'affidamento.

La pluralità di modalità attraverso le quali si può disporre l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte appropriate ai differenti bisogni del minore e della sua famiglia, tuttavia, le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono quali espressioni di un progetto unitario e fanno sempre riferimento alla medesima finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia. Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

L'affidamento è rivolto ai minori da 0 a 17 anni compiuti, tuttavia, al fine di consentire la prosecuzione di specifici progetti, su proposta dei Servizi Sociali e/o dei soggetti coinvolti e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, può essere prorogabile fino al compimento del 21° anno di età. Il compimento del 18° anno, infatti, può non comportare necessariamente, né nella famiglia naturale, né in quella affidataria, la raggiunta autonomia del ragazzo e il completamento del suo processo di crescita. E' quindi possibile che il progetto possa proseguire per consentire la fase conclusiva del programma educativo avviato, o per consolidare i risultati già conseguiti, riferiti al percorso di crescita.

Per prevenire l'allontanamento di un bambino dal nucleo familiare di appartenenza sono previste forme di affidamento che non implicano necessariamente la separazione radicale del bambino dalla sua famiglia:

- **Affidamento intrafamiliare** - L'affidamento intrafamiliare, presso parenti, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della Legge, nr. 184/1983 ss.mm.ii. che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia. La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente i rapporti afferenti alla sfera dei due nuclei. I parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare, ritenuti adeguati dai Servizi Sociali e Sanitari, possono essere coinvolti in percorsi di accompagnamento e di

formazione del tutto analoghi a quelli previsti per gli affidamenti eterofamiliari.

- **Affidamento diurno o semiresidenziale part-time** - Al fine di prevenire il rischio di ricorso all'accoglienza residenziale, in alcuni casi può essere preferibile l'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, che prevede, considerando un periodo limitato, la permanenza del minore presso gli affidatari solo per parte della giornata o anche per il fine settimana. Si tratta di uno strumento di affiancamento alla famiglia di appartenenza volto a evitare l'allontanamento e risponde prevalentemente a un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante del bambino e dei suoi genitori. L'affidamento familiare a tempo parziale può essere scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa quotidiana dei bambini (es.: per problemi di lavoro, in famiglie monogenitoriali, etc.).
- **Affidamento del bambino insieme alla madre** - Si tratta di un intervento di sostegno rivolto sia alla madre che al bambino, che possono essere accolti presso una famiglia affidataria, nel caso si ravvisi la necessità di un supporto per il raggiungimento della piena autonomia. Tale affidamento può essere esperito ove, pur in presenza di difficoltà, sussistano ragionevoli aspettative per una positiva evoluzione delle criticità in cui versa il nucleo. L'intervento può contribuire a favorire lo sviluppo dell'autonomia, l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano e il rafforzamento dell'autostima.
- **Affidamento eterofamiliare** - Quando non si verificano le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti prossimi, può essere disposto l'affidamento etero familiare, che consiste nell'accoglimento del minore in difficoltà da parte di una famiglia affidataria senza vincoli di parentela.

1.3 AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE

L'affidamento familiare consensuale è un istituto applicabile ove non sia aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto

gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. E' proposto dal servizio sociale professionale in capo alle Amministrazioni comunali ed è reso esecutivo con decreto del Giudice tutelare competente per territorio o dal Tribunale per i Minorenni, come stabilito dall'art. 4, comma 1, Legge, nr. 149/2001.

Nel provvedimento, proposto dal servizio sociale del Comune, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile nei casi in cui la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Il Giudice tutelare, verificata la regolarità formale dell'atto adottato dal servizio sociale del Comune, rende esecutivo, con proprio decreto, il provvedimento.

In attuazione del richiamato provvedimento, i servizi sociali competenti redigono relazioni periodiche da trasmettere al Giudice tutelare e, allo scadere del termine individuato per l'affidamento, con relazione scritta, ne comunicano il termine o ne chiedono la eventuale prosecuzione al Tribunale per i Minorenni.

1.4 AFFIDAMENTO FAMILIARE GIUDIZIALE

L'affidamento familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. In tal caso il Tribunale per i Minorenni, competente territorialmente ove risiede il minore, dispone l'affidamento in forma giudiziale.

Il Tribunale per i Minorenni emana il provvedimento nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore, senza il consenso dei genitori, per inserirlo in un nucleo affidatario o presso un servizio residenziale socio educativo, come sancito dall'art. 4, comma 2, Legge, nr 149/2001. All'istituto in questione si applicano gli articoli 330 ss. cod. civ.

L'art.330 contempla la possibilità del Magistrato di decretare la decadenza dei genitori dalla potestà genitoriale nei casi in cui essi violano o trascurano i loro doveri, l'Art.333 lascia al Tribunale per i

Minorenni la facoltà di emanare i provvedimenti ritenuti più convenienti nei casi in cui non vi siano i presupposti per la decadenza dalla potestà ma la condotta dei genitori sia comunque tale da essere pregiudizievole per il figlio. In questo senso può essere disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia e può essere anche inquadrato il decreto di affidamento al Servizio Sociale.

2. L'AFFIDATARIO

L'affidatario, in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 5, comma 1, Legge, nr. 149/2001, esercita sul minore affidato i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Il soggetto affidatario può configurarsi sia in una famiglia, anche di fatto, che in una singola persona. Ha il diritto di essere informato sulle finalità dell'affidamento familiare, nonché il diritto di essere coinvolto nelle varie fasi del progetto di recupero e di reinserimento del minore nella famiglia di origine.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non si sostituisce alla famiglia di origine, ma la affianca, supplendo alle sue funzioni, per il tempo necessario a consentire la rimozione delle problematiche emerse. Tuttavia, le scelte fondamentali che possono intervenire nella vita del minore restano sempre in capo alla famiglia di origine.

Per diventare affidatari non esistono vincoli o prescrizioni preordinati, non è necessario possedere specifici requisiti oggettivi in ordine a fattori anagrafici, reddituali o culturali. Possono diventare affidatari, previa opportune valutazioni da parte dei Servizi sociali, famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, che scelgano di accogliere un bambino, che siano in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi.

Tra i principali obblighi a carico del soggetto affidatario vi è quello di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato. Vi è anche l'obbligo di favorire i rapporti tra il minore affidato e la sua famiglia di origine, allo scopo di facilitare il suo reinserimento nella stessa, salvo il caso in cui il suddetto reinserimento sia pregiudizievole per il minore o nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria

abbia posto a carico della famiglia d'origine vincoli di non frequentazione con il minore secondo quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Alla famiglia affidataria può essere riconosciuto il diritto a beneficiare degli assegni familiari e delle altre prestazioni previdenziali relative al minore. Inoltre spettano i diritti connessi all'astensione obbligatoria dal lavoro, il relativo trattamento economico e la detrazione d'imposta sui redditi delle persone fisiche. Nell'affidamento a tempo pieno il minore viene iscritto nel proprio stato di famiglia dalla famiglia affidataria, che lo richiederà all'ufficio anagrafe del proprio Comune, presentando una copia del decreto del giudice tutelare o del Tribunale per i Minorenni, ovvero una certificazione da parte dell'amministrazione che ha disposto l'affidamento. Il minore è iscritto in qualità di convivente.

Alla famiglia affidataria spettano i compiti ordinari dell'esercizio della potestà genitoriale relativi alla tutela della salute del minore ed alla sua vita scolastica. Ciò significa che gli affidatari hanno diritto di accesso alle informazioni sanitarie sul minore, possono somministrare le cure ordinarie, sottoporre il minore ad analisi diagnostiche, ma non possono fornire il consenso necessario per atti straordinari di carattere sanitario, come quelli relativi ad interventi chirurgici, trattamenti o esami particolarmente invasivi. Nei confronti delle autorità scolastiche la famiglia affidataria può acquisire le informazioni sull'andamento del minore, partecipare alle attività della scuola, esprimere il mandato associato all'elettorato attivo e passivo in rappresentanza dello stesso e negli organi collegiali. Ai minori in affidamento è riconosciuto il diritto al rispetto della propria identità culturale. A titolo esemplificativo, nei confronti delle diverse confessioni religiose, i soggetti affidatari devono accettare la scelta operata dalla famiglia d'origine del minore e non imporre scelte proprie.

L'affidatario, inoltre, deve essere sentito in sede di procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato (art. 5, comma 1, Legge, nr. 149/2001). L'obbligatoria presenza in tribunale si configura come un esplicito riconoscimento delle vaste e delicate funzioni attribuite agli affidatari.

3. LA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE

A norma dell'art. 5, comma 2, Legge, nr. 149/2001, anche la famiglia di origine ha il diritto di essere informata sulle finalità dell'affidamento familiare, nonché il diritto di ricevere un sostegno specifico in merito al percorso di affidamento e di essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà. Durante l'affidamento, la famiglia naturale deve mantenere rapporti con il minore e con la famiglia affidataria, in ottemperanza alle eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziaria e degli operatori dei servizi territoriali

Il progetto di affidamento, nella sua espressione più ampia di tutela dei minori, deve prevedere forme di protezione nei confronti della famiglia naturale del bambino, affinché essa possa vivere l'allontanamento come un'opportunità che consenta di affrontare i problemi emersi e migliorare le proprie capacità educative. E' opportuno prevedere forme e modalità specifiche di tutela, che si sostanziano in visite, incontri e comunicazioni con i genitori del bambino per prepararli all'allontanamento temporaneo del figlio ed accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.

A carico della famiglia di origine del minore vi è come principale impegno quello di collaborare con gli organi socio-assistenziali locali per la piena riuscita del progetto, nella prospettiva del reinserimento del minore, nonché l'obbligo di osservare tutte le modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni per quanto concerne il diritto di visita e di frequentazione del minore affidato, sulla base del programma definito dai servizi sociali a ciò preposti.

L'affidamento familiare potrebbe essere non sufficiente a superare i limiti della competenza genitoriale, dunque è necessario che i servizi sociali territoriali attivino un percorso di approfondimento della situazione familiare e proponano azioni volte a diversificare le forme di sostegno alle figure parentali in difficoltà. Un ruolo di notevole interesse può essere svolto, in sinergia con i servizi territoriali, dall'associazionismo, dalle reti familiari e da enti di terzo settore con esperienza e competenza specifiche, che possono costituire un valido affiancamento alla famiglia naturale del minore affidato.

4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – SOGGETTI COMPETENTI

L'affidamento familiare prevede una strutturazione dei servizi in funzione delle peculiarità proprie dell'istituto. La complessità e l'articolazione che caratterizzano l'affidamento richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie e un'organizzazione qualificata dei servizi sociali degli Enti di riferimento, idonea ad attuare una pianificazione della presa in carico dei minori distinta caso per caso.

Il provvedimento di affidamento familiare è predisposto e reso attuabile mediante il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'Autorità Giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

L'affidamento rappresenta un sistema di interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi, compiti e funzioni in cui ogni soggetto coinvolto è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

4.1 LA REGIONE

La Regione Abruzzo, in attuazione delle norme che disciplinano l'istituto dell'affidamento familiare, emana gli indirizzi applicativi, coordina la promozione di divulgazioni informative, al fine di diramare le proposte del sistema degli interventi operativi sul territorio regionale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, possono essere adottate iniziative distinte e specifiche per target, per strumenti e per modalità, che permettono di approfondire, mediante specifici indirizzi operativi, le tematiche connesse all'affidamento. La Regione, per favorire una più specifica articolazione degli interventi, promuove i seguenti punti:

- previa consultazione dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali interessati, mediante l'adozione di convenzioni, prevedere la

costituzione di *équipe* territoriali per l'affidamento, distribuite presso i Comuni che rappresentano sistemi territoriali per bacini di utenza, in modo da garantire la copertura dell'intero territorio della Regione; le *équipe*, composte da operatori sociali e sanitari, sono destinate in modo specifico della presa in carico dei casi in cui si renda opportuna l'applicazione dell'istituto dell'affidamento.

- l'unificazione dei processi e degli strumenti di lavoro al fine di rendere omogenei i percorsi di affidamento sul territorio regionale;
- la strutturazione di una banca dati regionale, mediante creazione di spazi dedicati sul sito web dell'Osservatorio Sociale Regionale della Direzione competente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs., nr. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.. Le informazioni contenute nell'anagrafe sono aggiornate con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario apportare integrazioni e/o modifiche. La raccolta dei dati costituisce, nel contempo, una fonte utile per le rilevazioni dei flussi conoscitivi sulla condizione dei minori, fruibili dai diversi cardini istituzionali.

4.2 COMUNI – PRIVATO SOCIALE – AZIENDE SANITARIE LOCALI

La legge attribuisce la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio sociale del Comune. Le competenze assegnate comportano la necessità che l'Ente organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'istituto dell'affidamento.

Il Comune, nell'esercitare le proprie funzioni in materia, può avvalersi, tra l'altro, della collaborazione attiva, continua e programmata delle reti locali di famiglie, dell'associazionismo familiare e, in generale, del privato sociale.

Il ruolo esercitato dalle reti familiari e dalle organizzazioni di terzo settore, con il loro apporto di esperienza e competenza specifiche, attuato in sinergia con i servizi territoriali, costituisce un valido affiancamento alla famiglia d'origine nell'organizzazione della quotidianità e facilita lo sviluppo delle competenze genitoriali. E'

quindi auspicabile che le reti familiari siano coinvolte fin dall'inizio nel progetto di affidamento.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie alle realtà locali va promossa, riconosciuta e valorizzata da parte dei Servizi Sociali dei Comuni.

E' opportuno che la collaborazione sia formalizzata stabilendo forme di convenzione o protocolli di intesa, diretti soprattutto alle attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio, per realizzare il confronto, l'accompagnamento e il sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento. I soggetti del privato sociale entrano a far parte del sistema integrato dei servizi di supporto all'affidamento familiare, con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico.

Il provvedimento di affidamento è un atto predisposto a cura della struttura organizzativa competente in materia di servizi sociali del Comune.

Nel provvedimento di affidamento si indica anche a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e socio sanitarie della A.S.L. di residenza della famiglia del bambino hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo, in previsione del futuro rientro.

I servizi sociali dei Comuni e le Aziende Sanitarie Locali, nella loro funzione di servizio socio-sanitario integrato, esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, anche reperendo da altre fonti eventuali ulteriori elementi di conoscenza. La diagnosi verifica le condizioni di rischio nello sviluppo del minore, le capacità genitoriali correnti e quelle potenzialmente evolutive, il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli.

I servizi sociali curano, altresì, le trasmissioni al Tribunale per i Minorenni di periodiche relazioni attinenti alle disposizioni di affidamento e tutte le informazioni a corredo del provvedimento, così come disciplinato dalla normativa.

Inoltre, il servizio sociale professionale che ha in carico il caso garantisce il costante aggiornamento delle informazioni necessarie al buon andamento dell'affidamento, fornisce il sostegno e la crescita della genitorialità della famiglia d'origine, nonché, se il caso lo richiede, provvede all'eventuale invio ad altri specialisti per le terapie opportune.

È anche curata, a tutela della famiglia di origine, la predisposizione delle modalità più opportune di incontro con il proprio figlio, al fine di assicurare la continuità affettiva del nucleo familiare, secondo le disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

Un ulteriore aspetto da considerare in tema di affidamento, pur nell'ambito della autonomia scolastica, è quello di una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti e le famiglie, poiché la scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei minori, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione.

In coerenza con il loro ruolo istituzionale, alle AA.SS.LL. è demandato il soddisfacimento dei bisogni connessi alla salute e al benessere del minore in affidamento, delle famiglie affidatarie e delle famiglie d'origine. A tale scopo assicurano la collaborazione degli operatori dei locali consultori familiari per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il profilo psicologico e psicopedagogico il minore ed i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'istituto dell'affidamento. L'assistenza sanitaria per il minore in difficoltà da collocare in affidamento familiare rientra tra le competenze dei servizi del Servizio Sanitario Regionale: Consultorio Familiare, Distretto socio-sanitario, Neuropsichiatria infantile, Ser.T., Dipartimento di Salute mentale.

I servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con i Servizi Sociali, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dei genitori, prevedendo il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e ai soggetti affidatari.

Nella erogazione delle prestazioni sanitarie, ai fini della determinazione della competenza, si fa riferimento alla residenza del minore. Qualora il minore trasferisca la propria residenza presso la famiglia affidataria, e questa abbia come riferimento un'altra A.S.L., resta titolare del progetto di affidamento il Servizio Sociale del Comune che l'ha proposto.

I servizi sociali dei Comuni, per gli interventi afferenti all'affidamento, si avvalgono, tra l'altro, di *équipe per l'affidamento*, formate da un assistente sociale dipendente del Comune e da uno psicologo dipendente della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente. La metodologia professionale dell'*équipe* oltre che dalle figure professionali in ambito sociale e psicologico, che costituiscono i componenti di base, può avvalersi di altro profilo professionale che si ritenga utile coinvolgere a supporto delle attività. L'*équipe*, per quanto possibile, garantisce la continuità degli operatori sul medesimo caso oggetto di attenzione, facilita la convergenza verso una fase di confronto tra i diversi operatori che permetta di verificare gli elementi acquisiti e i giudizi maturati, al fine di pervenire ad una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione d'insieme, da trasmettere, quando richiesto, al Tribunale per i Minorenni, cui è ascritta la competenza per gli ambiti previsti dalla vigente normativa in materia di minori. Le *équipe* espletano le proprie competenze avuto riguardo all'attuazione dei seguenti punti:

- partecipazione alle campagne di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con i diversi servizi e le varie realtà territoriali;
- sostegno e preparazione delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere il minore nel proprio nucleo familiare;
- partecipazione degli operatori a periodici percorsi formativi incentrati sull'affidamento familiare;
- valutazione dell'aspirante affidatario;
- aggiornamento del data base contenente i dati delle famiglie disponibili all'affidamento;
- sostegno della rete di intervento, in collaborazione con i consultori familiari pubblici e privati, con il Giudice tutelare, con il Tribunale per i Minorenni e con gli organismi dell'associazionismo privato presenti sul territorio che operano in materia di affidamento;
- definizione e redazione di un progetto educativo, personalizzato a favore del singolo minore affidato, da concordare con il servizio sociale comunale, competente per l'emanazione del provvedimento di affidamento;

- supporto educativo e psico-sociale alla famiglia affidataria lungo tutto l'arco temporale dell'affidamento;
- qualora l'amministrazione locale competente disponga di adeguate risorse, eventuale segnalazione ai servizi sociali del Comune sull'opportunità di disporre l'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia affidataria e/o l'opportunità di disporre forme di tutela assicurativa.

All'interno di ciascuna *équipe* per l'affidamento, specifici compiti sono svolti dall'assistente sociale e dallo psicologo. L'assistente sociale partecipa attivamente nella fase di abbinamento famiglia-minore, cura la redazione dei progetti di affidamento personalizzati in funzione dello specifico caso, definisce la stesura di periodiche relazioni psico-sociali di aggiornamento da trasmettere al Tribunale per i Minorenni. Lo psicologo garantisce al minore il monitoraggio del processo evolutivo nella fase di integrazione con la famiglia affidataria, attivando tutti gli interventi che in itinere si rendessero necessari, effettua un monitoraggio sia sulle condizioni del minore che sull'andamento dell'affidamento, attraverso colloqui con il minore e con la famiglia affidataria, qualora non debbano intervenire ulteriori, diverse figure specialistiche. Attenzione particolare è rivolta al minore nelle fasi peculiari della crescita e in quelle circostanze che implicano importanti svolte di vita.

L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

Il servizio sociale del Comune che ha titolarità dell'affidamento familiare informa il servizio sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia stessa e l'eventuale vigilanza sull'andamento dell'affidamento.

5. IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO

La formulazione del progetto di affidamento, per sua natura di estrema delicatezza, prevede nella fase iniziale l'opportunità di proporre l'abbinamento del minore con la famiglia affidataria, predisponendo preliminarmente una serie di atti preparatori. Il provvedimento di affidamento, definito dal servizio sociale del Comune

territorialmente competente, consta di elaborazione di un progetto di intervento, sulla base delle ipotesi di lavoro scaturite dalla valutazione dei diversi aspetti inerenti alla situazione del minore e della sua famiglia.

Il progetto si sviluppa in più direzioni, poiché costruito sulle situazioni specifiche della famiglia naturale, del minore e della famiglia affidataria. Particolare attenzione è prestata nel cogliere le interdipendenze nell'intero sistema delle dette relazioni, di conseguenza, la redazione del piano di intervento tiene conto della diversa articolazione delle azioni in rapporto ai destinatari, agli operatori, alle modalità, ai tempi di attuazione e alla verifica dei risultati.

Il servizio sociale del Comune, ricevuta la disponibilità da parte di una famiglia all'accoglimento del minore in difficoltà, promuove un incontro congiunto con gli operatori per raccogliere i primi dati ed illustrare le diverse fasi del percorso.

È opportuno che tutte le figure professionali degli operatori siano presenti nella fase iniziale, poiché da questo primo contatto scaturiscono le informazioni di base che consentiranno agli operatori di individuare le peculiarità operative ascritte ai rispettivi campi e di sviluppare le specifiche aree di approfondimento.

La visita domiciliare, necessaria nelle fasi preliminari del programma, deve essere sempre effettuata dall'assistente sociale, cui si unisce anche lo psicologo, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Le famiglie o le persone singole che abbiano manifestato la loro disponibilità ad accogliere il minore sono invitate a partecipare ad un percorso formativo di gruppo, che coinvolga anche i figli, la cui durata minima deve prevedere almeno dodici ore di incontro.

Le procedure tese alla informazione e alla formazione degli aspiranti affidatari si sviluppa, in primo luogo, attraverso colloqui iniziali che hanno la fondamentale finalità di illustrare le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le connesse responsabilità che gli affidatari assumono nei confronti del minore, della famiglia di origine e dei servizi sociali.

Le fasi seguenti consistono in periodici colloqui con gli operatori, eventualmente coadiuvati da esperti in varie discipline per affrontare adeguatamente la specificità di alcuni problemi, ad esempio, di ordine giuridico, sociale, sanitario, interculturale.

Nella fase di preparazione dei soggetti coinvolti nel progetto di affidamento viene pianificata la procedura da espletare, tenendo conto delle diverse individualità implicate, e vengono fornite le informazioni relative alle regole, alla durata dell'affidamento ed ai rispettivi diritti ed obblighi.

Può essere ritenuta necessaria una preparazione specifica, misurata sulle esigenze dei diversi destinatari e sulla tipicità del caso esaminato. Può ravvisarsi l'opportunità di organizzare incontri di approfondimento, nel caso di famiglie o di persone che si rendano disponibili a intraprendere esperienze di affidamento che per particolari connotazioni meritano una trattazione specifica, come, ad esempio, l'accoglienza di minori di etnie differenti, di minori con disabilità o con problemi inerenti alla sfera del comportamento. I percorsi formativi ed informativi sono, in tal caso, mirati e finalizzati ad acquisire specifiche competenze in relazione al caso esaminato.

Nella costruzione del singolo atto di affidamento una particolare attenzione deve essere prestata alla storia del minore, alle sue specifiche esigenze, si devono adottare strategie che siano in grado di graduare il suo inserimento nel nuovo nucleo attraverso un preliminare percorso di conoscenza. Per valutare correttamente gli aspetti preminenti della relazione che si instaura tra il minore e la famiglia è necessario guidare l'approccio, consentendo, per quanto compatibile con il progetto complessivo dell'affido, una gradualità nella reciproca conoscenza e nell'avvio della convivenza.

La riuscita del progetto di affidamento, nonché dei suoi esiti e la possibilità che possa determinarsi la migliore riunificazione possibile sono legati anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino, della sua famiglia d'origine e della famiglia affidataria. L'obiettivo è quello di trovare la famiglia che risulti più adatta per ogni specifica situazione, poiché dotata di risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni del bambino e della sua famiglia. Una volta individuata la famiglia affidataria, si stabiliscono

con essa relazioni e contatti. Il Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale, esperiti gli accertamenti di competenza, dispone, ove ritenuto opportuno, di dare esecuzione a quanto proposto dal servizio sociale per una prima valutazione e per un eventuale, successivo abbinamento con il minore.

Qualora gli operatori concordino sull'abbinamento, l'*équipe* che ha conosciuto la famiglia la affianca durante l'incontro con gli operatori che hanno in carico il minore per la presentazione e la formulazione della proposta di abbinamento.

Al fine di dare il massimo valore all'opera svolta dagli affidatari, è opportuno concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili e ritenute idonee ad impegnarsi nell'affidamento familiare. A tale scopo, alla famiglia affidataria può essere riconosciuto un sostegno economico, svincolato dal proprio reddito, diretto o indiretto, con cadenza mensile, per agevolare il più possibile l'attuazione pratica dei complessi compiti a cui essa deve attendere. La titolarità della spesa è in capo alle Amministrazioni comunali, le quali, nel determinare il valore del contributo mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, possono fare riferimento ad un parametro univoco (che può essere rappresentato dalla quota mensile della pensione minima INPS), eventualmente incrementato in presenza di affidati con disabilità, affidati in età neonatale, e in generale per tutti i casi che richiedono un oggettivo aggravio di spese da parte della famiglia che accoglie il soggetto in affidamento. A titolo di sostegno può altresì essere previsto un supporto professionale alla famiglia che ha in affidamento minori con specifiche problematiche psico-fisiche, mediante interventi domiciliari di tipo sociale e/o sanitario da cadenzare con regolarità.

Gli interventi economici possono essere riconosciuti anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di: spese per alimenti particolari, spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera. Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese.

La famiglia affidataria, previa disponibilità di risorse, su disposizione dell'Amministrazione comunale di appartenenza, può, altresì, essere oggetto di tutela assicurativa nei confronti del minore affidato e per la copertura di eventuali danni a terzi derivanti dalla presenza del minore nel nucleo familiare.

6. IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

Le famiglie che hanno manifestato adesione all'affidamento devono esplicitare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico a un Ente autorizzato, come stabilito dalla Legge, nr. 184/1983 e ss.mm.ii., e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento connesso a tali procedure. I servizi sociali possono essere coadiuvati in questa fase dalla rete di organizzazioni di volontariato sociale o da organismi di rappresentanza delle famiglie interessate al tema dell'affidamento familiare.

La relazione relativa alla famiglia aspirante all'affidamento, redatta dagli operatori, da trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria, deve prevedere alcuni punti essenziali, di seguito elencati:

- la storia della famiglia e la dinamica delle relazioni familiari attuali rispetto al periodo considerato: relazioni della coppia, relazioni tra genitori e figli, rapporti con i diversi membri della famiglia estesa e con il mondo esterno;
- la cognizione della connotazione di temporaneità dell'affidamento e delle sue peculiarità di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia. Per la famiglia potenzialmente affidataria deve, inoltre, sussistere l'esplicita assenza di aspettative adottive;
- la capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore, ove la tipologia di affidamento ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano;
- la consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;
- la consapevolezza degli impegni di cui farsi carico nei riguardi dei servizi sociali. Deve essere rilevabile un atteggiamento positivo nei riguardi dei vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni degli organi giudiziari in tema di minori impongono;

- il livello sociale, culturale ed economico degli affidatari.

Gli operatori coinvolti programmano gli interventi preparatori nei confronti del minore, per motivarlo ad un cambiamento in relazione a nuovi spazi e a nuovi tempi, per predisporlo ai mutamenti legati alla sua attuale situazione, che comporta la proiezione in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accogla e soddisfi i suoi bisogni. Gli interventi sono diretti, altresì, verso la famiglia di origine, per orientarla ad assumere un atteggiamento collaborativo e per impegnarla quale soggetto attivo nel progetto complessivo collegato al provvedimento di affidamento. La famiglia affidataria è anch'essa oggetto di attenzione, nella fase di conoscenza del minore e, quando previsto, anche della sua famiglia.

È necessario che gli operatori programmino gli incontri per sostenere la famiglia affidataria ad assumere un atteggiamento di collaborazione verso la famiglia naturale, per farla sentire partecipe del progetto nella sua interezza e non limitatamente ai propri compiti nei confronti del minore.

In presenza di un minore straniero, è auspicabile che il personale del servizio sociale sia coadiuvato dall'intervento di un mediatore interculturale, che faciliti l'interazione tra tutti i soggetti interessati.

Le famiglie aspiranti all'affidamento, opportunamente istruite e formate secondo i percorsi delineati dagli operatori negli ambiti territoriali di riferimento, devono sottoscrivere un atto formale presso il Servizio Sociale del Comune proponente, al quale fa seguito l'atto definitivo concernente l'affidamento familiare, disposto dal Giudice tutelare o, in caso di affidamento giudiziale, disposto mediante decreto del Tribunale per i Minorenni.

Nel provvedimento di affidamento vengono riportati gli elementi più significativi del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, Legge, nr. 149/2001:

- una adeguata motivazione del provvedimento di affidamento;
- l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;

- l'indicazione delle modalità attraverso le quali i genitori della famiglia di origine possano intrattenere rapporti con il minore affidato;
- l'individuazione del servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la relativa vigilanza durante l'affidamento stesso;
- l'indicazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento, da porre in relazione alla complessità degli interventi di recupero della famiglia d'origine.

Una volta reso esecutivo l'atto di affidamento, compito degli operatori è quello di coordinare gli interventi sia nella fase di prima attuazione, sia nelle fasi successive. Devono essere garantiti aggiornamenti continui del progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché l'analisi di eventuali difficoltà emergenti. È opportuno, inoltre, diffondere tra tutti i soggetti coinvolti le informazioni continue, connesse alla gestione del singolo progetto.

Il monitoraggio, necessario per tutta la durata del programma, è effettuato, per la famiglia affidataria, a cura dell'*équipe* per l'affidamento, mentre per la famiglia di origine e per il minore viene effettuato dal servizio sociale professionale del Comune.

Quando una famiglia affidataria ha concluso il periodo individuato per l'affidamento e rinnova la propria disponibilità alla prosecuzione dell'esperienza, è necessario che gli operatori valutino l'opportunità di favorire o meno una ulteriore esperienza di affido.

In questa fase è preferibile che gli operatori coinvolti siano gli stessi che hanno effettuato il primo percorso di conoscenza con tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire continuità all'azione di supporto.

7. CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

Come stabilito dall'art. 4, comma 5, Legge nr. 149/2001, l'affidamento cessa, con provvedimento della stessa Autorità giudiziaria che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato e/o nel caso in cui si ritenga che il prolungamento degli effetti del provvedimento non sia più nell'interesse del minore.

Eventuali proroghe oltre i due anni vanno sempre richieste al Tribunale per i Minorenni, competente a deliberarle.

Pertanto, l'affidamento non cessa automaticamente allo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo ha disposto, poiché la legge richiede l'emanazione di un'apposita decisione al riguardo, fondata anch'essa sulla valutazione del prevalente interesse del minore.

Al termine dell'affidamento, è necessario che gli operatori professionali curino le fasi legate al rientro del minore, il quale deve essere opportunamente preparato a tale esperienza con gradualità, mediante predisposizione di adeguati sostegni e affiancamenti.

La famiglia affidataria è fatta partecipe delle modalità di reinserimento del minore, prefigurate dagli operatori con colloqui preparatori, che possono, ove ritenuta positiva per il minore, prevedere anche una prosecuzione del rapporto instauratosi con l'affidamento.

La famiglia d'origine è affiancata anch'essa, per essere preparata ad affrontare gli aspetti inerenti al rientro del bambino.

Il sostegno più accurato è rivolto al minore, il quale è affiancato sia nell'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria che nella ripresa delle relazioni all'interno del suo ambiente familiare naturale.

Per ogni provvedimento di affidamento prorogato o interrotto prima del termine previsto, i servizi sociali che lo hanno disposto inviano specifica relazione al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

8. AUTORITA' GIUDIZIARIA

I diversi e complessi compiti ascritti all'Autorità Giudiziaria, in tema di minori, sono quelli previsti dalla vigente normativa e costituiscono il cardine dell'attività di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore.

Ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia, il Giudice tutelare ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento familiare adottato dal servizio sociale del Comune, con il consenso dei genitori del minore. Nel caso di un minore che si trovi

sotto tutela, competerà sempre al Giudice tutelare disporre l'affidamento familiare, come disciplinato dall'art. 371 c.c., su proposta del tutore.

Il Giudice tutelare, prima di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in ordine soprattutto alle motivazioni che hanno reso opportuna l'adozione dell'atto, alle modalità di esplicitazione delle fasi operative, alla presumibile durata dell'affidamento.

Il Giudice tutelare dà esecutività al provvedimento che dispone l'affidamento familiare consensuale di un minore, emesso ai sensi della richiamata Legge, nr. 184/1983, come modificata e integrata dalla Legge, nr. 149/2001.

Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di provvedere all'affidamento giudiziario, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, e comunque in ogni caso in cui vi sia una situazione di pregiudizio per il minore da affidare, e quando risulti necessario disporre la proroga dell'affidamento consensuale, decorso il termine dei ventiquattro mesi previsti.

Il Tribunale per i Minorenni, su proposta dei servizi sociali, effettuate le proprie indagini e valutazioni, emette un decreto di affidamento del minore ad una famiglia, prescrivendo ai servizi sociali l'obbligo del sostegno e della vigilanza.

I Servizi sociali, cui sono attribuite la responsabilità del progetto e la vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso, deve riferire al Giudice tutelare (se l'affidamento è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l'affidamento è giudiziale) ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale incentrata sull'andamento del progetto, sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine e sull'eventuale necessità di proseguire con l'esperienza dell'affidamento in atto.

9. APPENDICE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il diritto primario del minore a vivere, a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è costituzionalmente garantito: la Costituzione (cfr., gli artt. 30 e 31 Cost.) stabilisce, infatti, che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.

La Carta Costituzionale prevede che l'adempimento dei compiti della famiglia sia agevolato con misure economiche e con altre provvidenze e che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti. La Repubblica protegge, altresì, la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Legge, 4 maggio 1983, nr. 184 “*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*” individua i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino a una famiglia, prioritariamente alla propria, e assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al bambino di essere educato nella propria famiglia. In particolare, la legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all’“*esercizio del diritto del minore alla propria famiglia*”. In caso di inadeguatezza dell'ambiente familiare, il bambino è affidato ad una famiglia o a una persona singola; può inoltre essere inserito in una comunità di tipo familiare o “*in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato*”.

La Legge, 28 marzo 2001, nr. 149 “*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*” detta misure tali da rendere pienamente operativo il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia quella naturale d'origine, sia quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della famiglia d'origine. Ciò emerge esplicitamente dallo stesso Titolo I della Legge, nr. 149/2001 che reca “*Diritto del minore alla propria famiglia*”. Al minore è riconosciuto il diritto a “*...crescere e ad essere*

educato nell'ambito della propria famiglia", a favore della quale sono previsti interventi di sostegno e/o aiuti da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, al fine di superare eventuali difficoltà connesse a situazioni di indigenza dei genitori o del genitore che eserciti la potestà genitoriale in via esclusiva. Allorché la famiglia d'origine, nonostante gli aiuti previsti, non riesca a garantire il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata, sorge la necessità di offrire un valido aiuto al minore attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, il quale, da un lato, si pone come un diretto supporto al minore, attraverso il suo temporaneo affidamento ad altra famiglia o anche ad una singola persona, e dall'altro rappresenta un aiuto indiretto alla famiglia d'origine allo scopo di superare il suo temporaneo stato di difficoltà che può dipendere da varie cause, legate a situazioni di ordine contingente per sopravvenute o preesistenti difficoltà economiche, psicologiche o di altra natura.

La Legge, 8 novembre 2000, nr. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" afferma la necessità che gli interventi e i servizi sociali facciano parte di un sistema integrato, comprensivo anche di eventuali misure economiche, prevedano la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse e degli interventi, al fine di impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte. Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la stessa legge comprende gli "*interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*" (art. 22, comma 2, lettera c).

Sono correlate alla disciplina in tema di minori le seguenti norme:

- Convenzione di Strasburgo adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, incentrata sulla promozione dei diritti dei minori, facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad *un'autorità giudiziaria*;

- Legge, 31 dicembre 1998, nr. 476, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo*” fatta a New York il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge, 4 maggio 1983, nr. 184 in tema di *adozioni di minori stranieri*;
- Legge, 28 agosto 1997, nr. 285, “*Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza*”;
- Legge, 8 marzo 2000, nr. 53, “*Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità*”.

Nel quadro normativo della Regione Abruzzo, è vigente la L.R., 2 maggio 1995, nr. 95 “*Provvidenze in favore della famiglia*”, attraverso la quale la Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali.

Con l’adozione di piani annuali di intervento in attuazione della L.R., 2 maggio 1995, nr. 95, la Regione Abruzzo dispone la realizzazione dell’integrazione funzionale dei servizi pubblici con le strutture private, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, per pervenire ad un sistema socio assistenziale flessibile ed articolato.